

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1974

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero » (36-B) (D'iniziativa dei senatori Lepre ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 418, 419
BRUNI	418
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa	419
SPORA, f.f. relatore alla Commissione	418

Discussione e approvazione:

« Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo spe-

ciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della Marina » (184-B) (D'iniziativa del senatore Burtulo) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione	Pag. 420
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa	420
PIRASTU	420
SPORA	420

Discussione e approvazione:

« Istituzione del grado di capitano di corvetta nel Corpo equipaggi militari marittimi » (1773) (D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	421, 422
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa	422
PIRASTU	421
SPORA, relatore alla Commissione	421, 422
TANUCCI NANNINI	421

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

S I G N O R I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero** » (36-B), d'iniziativa dei senatori Lepre ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero** », di iniziativa dei senatori Lepre, Cipellini e Licini, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In assenza del senatore Montini, relatore alla Commissione, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, invito il senatore Spora a riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

S P O R A, f.f. relatore alla Commissione. Il disegno di legge che torna oggi al nostro esame fu da noi approvato il 13 dicembre di due anni fa ed è stato ampiamente modificato dalla Camera dei deputati il 13 agosto scorso. Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, il provvedimento riguarda modifiche ed integrazio-

ni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani. La Camera dei deputati, sia nel titolo sia all'articolo 1, ha aggiunto la precisazione che tali modifiche ed integrazioni riguardano esclusivamente i cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero, fermo restando il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento stesso per la riapertura dei termini.

L'altro ramo del Parlamento ha lasciato invece immutato l'articolo 2, con il quale la facoltà del riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, è estesa ai deportati ed agli internati civili e militari.

Infine, la Camera dei deputati ha aggiunto un articolo 3, con il quale sono considerate presentate nei termini legali le domande per il riconoscimento delle predette qualifiche pervenute alla Commissione unica nazionale di primo grado dopo il 10 ottobre 1968 e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché le domande pervenute agli uffici competenti dopo il 30 giugno 1948 e fino all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Indubbiamente, è notevole il criterio limitativo introdotto dalla Camera dei deputati; tuttavia, tenuto conto che sono già due anni che il provvedimento sta viaggiando tra noi e l'altro ramo del Parlamento e che eventuali, ulteriori modifiche rischierebbero di ritardarne chissà ancora per quanto tempo l'entrata in vigore, sono dell'avviso che sia opportuno approvarlo nel testo trasmessoci.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

B R U N I. Il senatore Spora ha sottolineato il lungo travaglio del provvedimento per il duplice passaggio tra i due rami del Parlamento. Penso che i colleghi tutti ri-

4^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1974)

cordino che, in occasione della discussione in precedenza intervenuta, furono manifestate qui in Commissione, a nostro avviso giustamente, una serie di preoccupazioni. Si riconobbe l'esistenza, del resto comprovata da esperienze quotidiane, di casi palesi di ingiustizia, in quanto, per vari motivi, cittadini italiani cui spetta palesemente il titolo di partigiano combattente non avevano potuto ottenere tale riconoscimento. Tuttavia, fu espressa in tale occasione la preoccupazione che, approfittando delle norme predisposte per sanare le suddette ingiustizie, potessero aprirsi varchi per operazioni, diciamo così, di furbizia all'italiana. È evidente che la Camera dei deputati ha tenuto conto di questi motivi di preoccupazione e li ha tradotti in una disposizione concreta, restringendo notevolmente il campo di applicazione della nuova legge: cosa che noi ci eravamo limitati ad augurare potesse aver luogo in sede di verifica della validità delle documentazioni prodotte.

Pertanto, tenuto conto dell'opportuna limitazione geografica introdotta dal nuovo testo dell'articolo 1 e dell'accoglimento, sia pure parziale, dell'esigenza di porre rimedio alla situazione di ingiustizia determinatasi con la reiezione delle domande presentate fuori dei termini previsti dalla legge del 1968, e considerato che la Camera dei deputati ha tradotto in norma ciò che anche al Senato era stato auspicato da tutti gli schieramenti politici, il Gruppo comunista dichiara, per mio tramite, che esprimerà voto favorevole sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge in discussione.

C E N G A R L E, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con l'avviso espresso sia dal relatore che dal senatore Bruni.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, è riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. L'altro ramo del Parlamento ha invece aggiunto il seguente articolo:

Art. 3.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui al precedente articolo 1 pervenute alla commissione unica nazionale di primo grado, costituita a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, dopo il 10 ottobre 1968 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerate presentate nei termini legali.

Sono altresì considerate presentate nei termini legali tutte le domande pervenute agli uffici competenti dopo il 30 giugno 1948 e fino all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo che la Camera dei deputati ha variato anche il titolo del disegno di legge, in riferimento alle modifiche introdotte

all'articolo 1. Il nuovo titolo è così formulato: « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero ».

Poichè non si fanno osservazioni, il titolo rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della Marina » (184-B), d'iniziativa del senatore Burtulo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *f. f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della Marina », d'iniziativa del senatore Burtulo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In assenza del senatore Rosati, riferirò io stesso alla Commissione sulla modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento.

La Camera dei deputati ha modificato in un punto il disegno di legge da noi approvato, rendendone necessario il ritorno al Senato, ma tale modifica è di portata oltremodo limitata. Essa, infatti, riguarda unica-

mente l'articolo 4, là dove si prevede che il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale maestro del corpo musicale della Marina è di 61 anni e che lo stesso maestro possa essere trattenuto in servizio non oltre il 65° anno di età. La Camera dei deputati ha aggiunto un ultimo comma precisando che le norme del predetto articolo si applicano con effetto dal 1° gennaio 1974. Si tratta, quindi, di una modifica di carattere esclusivamente tecnico. Propongo, pertanto, l'accoglimento dell'articolo 4 nel nuovo testo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PIRASTU. Siamo d'accordo per la approvazione.

SPORA. È d'accordo anche il Gruppo democratico cristiano.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *f. f. relatore alla Commissione*. Poichè nessuna altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame della modificazione apportata dalla Camera dei deputati. Come ho già fatto presente, essa riguarda unicamente l'aggiunta all'articolo 4 del seguente comma:

Le norme previste dal presente articolo si applicano con effetto dal 1° gennaio 1974.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1974)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione del grado di capitano di corvetta nel Corpo equipaggi militari marittimi » (1773), d'iniziativa del deputato Durand de la Penne (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Istituzione del grado di capitano di corvetta nel Corpo equipaggi militari marittimi », d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Spora a riferire sul disegno di legge.

S P O R A , relatore alla Commissione. Il disegno di legge in discussione riveste per i nostri marinai una particolare importanza sul piano morale. Esso corona un'aspirazione più che decennale degli ufficiali cosiddetti di bassa forza, di coloro cioè che provengono o dal grado di marinaio semplice, attraverso la carriera di sottufficiale, o da quello di marinaio di leva poi raffermatosi, per i quali, da quando fu istituito l'allora Corpo reale equipaggi marittimi (il vecchio CREM), la carriera termina con il grado di tenente di vascello (corrispondente a quello di capitano). Eppure si tratta senza dubbio di gente di grande pratica di mare, che gode di largo prestigio nell'ambito della Marina e che finalmente si vuole premiare più che altro da un punto di vista morale, essendo previsto nel presente disegno di legge che al nuovo grado di capitano di corvetta possano accedere poco più di una decina di persone.

Il provvedimento — che mi auguro sarà approvato rapidamente — intende venire incontro alla giusta aspirazione di ufficiali

che per trenta-quaranta anni si sono sacrificati sul mare in gradi bassi, con relativi stipendi bassi, con una lunga vita di sacrifici e di autentica dedizione al dovere. Sembra giusto pertanto che ai migliori di questi ufficiali — ma tutti vanno accomunati nell'elogio —, i quali hanno costituito e costituiscono il nerbo della nostra Marina militare, sia consentito di terminare il servizio al primo grado della carriera di ufficiale superiore anziché — come avviene attualmente — all'ultimo di quella di ufficiale inferiore. È proprio per questo suo significato di riconoscimento morale che il provvedimento è atteso da tutti, anche da coloro i quali sono attualmente sottotenenti di vascello o guardiamarina.

Gli ufficiali del CEMM sono suddivisi in cinque ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchine, servizi contabili e servizi portuali. Nel primo ruolo è ora prevista la istituzione di quattro posti nel grado di capitano di corvetta a fronte di 191 ufficiali in forza; di due nei servizi tecnici, su un organico di 103 ufficiali; di due nei servizi macchine, su un insieme di 118 ufficiali; di due nei servizi contabili, su 97 ufficiali; di uno nei servizi portuali, su 34 ufficiali. Nonostante il limitato organico del nuovo grado rispetto al numero degli ufficiali in servizio, l'importanza del provvedimento rimane ed è quella cui ho già accennato all'inizio.

Raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge, atteso l'altissimo valore morale che riveste e il premio che esso intende rappresentare per gente che ha servito il paese con profonda e sincera devozione per trenta e più anni di duri sacrifici.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I R A S T U . Condividiamo l'ispirazione del disegno di legge e siamo d'accordo sul suo contenuto. Preannuncio, pertanto, il nostro voto favorevole.

T A N U C C I N A N N I N I . Approvo in pieno il provvedimento; mi sembra tutta-

via che, oltre a prevedere il nuovo grado di capitano di corvetta, si sarebbe dovuto aumentare in congrua misura anche l'organico di tale grado, considerato che con l'attuale proporzione saranno ben pochi coloro che al termine della carriera potranno essere promossi al grado finale. La proposta potrebbe essere accolta non soltanto in considerazione dell'esigua spesa cui si andrebbe incontro, ma anche in previsione di una futura richiesta in tal senso, che non potrà non essere avanzata in breve volgere di tempo.

S P O R A *relatore alla Commissione.*

Riconosco pienamente la fondatezza della richiesta del senatore Tanucci Nannini, sulla quale concordo. C'è, peraltro, da considerare che il provvedimento ha già avuto un lungo *iter* (forse perchè gli interessati non sono alti burocrati), un lungo *iter* di rinvii e di ritocchi per le opposizioni venute da parte del Tesoro. Di conseguenza, lo stanziamento di lire 5.225.000 rappresenta per il momento un limite invalicabile.

Atteso, dunque, che abbiamo dovuto lottare tanto per giungere a questo sia pur limitato traguardo, insisterei perchè il provvedimento sia approvato nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. Domani la tabella potrà essere riveduta: oggi la categoria attende questo riconoscimento ed anche se la massa di tali ufficiali non potrà accedere al nuovo grado, far parte di un Corpo che finalmente riesce ad agganciarsi, sia pure al termine della carriera, alla categoria degli ufficiali superiori determina in tutti una diversa e maggiore soddisfazione morale. Se dunque sarà possibile tornare sull'argomento, sarò io il primo a dichiararmi favorevole ad una proposta quale quella prima accennata; ora non posso non preoccuparmi del fatto che, se rinviassimo ulteriormente l'approvazione del disegno di legge, passerebbero altri anni prima che questa benemerita categoria di ufficiali possa essere acccontentata.

Mi permetto di aggiungere, con sincera ammirazione, un elogio all'intera categoria, augurandomi che possano in qualche modo

aprirsi in futuro per gli interessati ulteriori speranze.

C E N G A R L E, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo aderisce alle conclusioni del relatore, rappresentando il disegno di legge un atto di vera giustizia nei confronti di una categoria benemerita. Emerge la contenutezza del provvedimento, non essendo molti coloro che potranno usufruire dei benefici previsti; tuttavia, il fatto che si consenta a taluni di loro, sia pure in numero limitato, di raggiungere un determinato grado, ritengo che sarà motivo di apprezzamento.

Nella mia veste di rappresentante del Governo, infine, associandomi a quanto detto dal relatore, sento il dovere di esprimere un elogio particolare all'intero Corpo per il servizio che, in tempo di guerra e di pace, ha sempre svolto a favore del paese.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I quadri XIII: ruolo servizi nautici del CEMM, XIV: ruolo servizi tecnici del CEMM, XV: ruolo servizi macchine del CEMM, XVI: ruolo servizi contabili del CEMM e XVII: ruolo servizi portuali del CEMM, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del CEMM, stabilito dalla legge 24 gennaio 1969, n. 1, è sostituito da quello indicato nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

Nella tabella n. 6 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, alla colonna 9 relativa al corpo equipaggi militari marittimi, è aggiunta, in cor-

4^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1974)

rispondenza del grado di tenente di vascello la seguente dicitura: « 1 anno di servizio ».

Nella tabella n. 9 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, alla colonna 7, in corrispondenza del grado di tenente di vascello è aggiunta, per il corpo equipaggi militari marittimi, la seguente aliquota: 1/15.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del capitano di corvetta del CEMM è fissato in anni 63.

(È approvato).

Art. 2.

In calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti note:

« z) ciclo di 2 anni: 1 promozione nel primo anno; nessuna promozione nel secondo anno;

a₁) ciclo di 4 anni: 1 promozione nel primo anno; nessuna promozione negli anni successivi ».

(È approvato).

Art. 3.

Nell'articolo 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, le parole: « nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi sino al grado di tenente di vascello », sono sostituite dalle seguenti: « nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi sino al grado di capitano di corvetta ».

(È approvato).

Art. 4.

Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di capitano di corvetta del Corpo equipaggi militari marittimi nell'anno 1974 si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento aventi decorrenza dal 1° gennaio 1974. Le relative aliquote di valutazione sono determinate con riferimento a tale data.

Nel computo per la determinazione delle aliquote di tenenti di vascello del Corpo equipaggi militari marittimi da ammettere a valutazione ai sensi del comma precedente non si tiene conto dei tenenti di vascello che si trovino in soprannumero agli organici in applicazione del secondo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Nel ruolo servizi nautici vengono effettuate n. 2 promozioni al grado di capitano di corvetta nel primo anno di applicazione della presente legge e n. 2 promozioni nel secondo anno. In ciascuno di tali anni le aliquote di valutazione comprendono n. 15 tenenti di vascello.

Per i ruoli servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili viene effettuata n. 1 promozione al grado di capitano di corvetta nel primo anno di applicazione della presente legge e n. 1 promozione nel secondo anno.

L'organico finora vigente degli ufficiali subalterni dei vari ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi è ridotto, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, di una unità all'anno fino a raggiungere quello previsto dai quadri allegati alla presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

All'onere di lire 5.225.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

ALLEGATO

QUADRI

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e attribuzioni specifiche, esami e concorsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da mettere ogni anno a valutazione
<i>XIII. — Ruolo servizi nautici del CEMM</i>					
Capitano di corvetta	—	—	4	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	90	1	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	101	15	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—		—	
<i>XIV. — Ruolo servizi tecnici del CEMM</i>					
Capitano di corvetta	—	—	2	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	48	1 ogni 2 anni (z)	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	55	8	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—		—	
<i>XV. — Ruolo servizi macchine del CEMM</i>					
Capitano di corvetta	—	—	2	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	54	1 ogni 2 anni (z)	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	64	9	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—		—	
<i>XVI. — Ruolo servizi contabili del CEMM</i>					
Capitano di corvetta	—	—	2	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	44	1 ogni 2 anni (z)	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	53	7 o 8 (u)	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—		—	
<i>XVII. — Ruolo servizi portuali del CEMM</i>					
Capitano di corvetta	—	—	1	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	15	1 ogni 4 anni (a ₁) (g)	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	19	2 o 3 (v)	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—		—	

(E approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO